



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
 SERVIZIO STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

Ai Signori Sindaci e ai Responsabili
 degli Uffici Elettorali dei Comuni della
 Sardegna

e, p.c.

Ai Servizi Elettorali delle Prefetture
 della Sardegna

Alla Direzione generale
 dell'Azienda per la tutela della
 salute ATS Sardegna

Al Presidente della Corte d'Appello

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 con eventuale ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020. Operazioni elettorali connesse al voto di elettori positivi al Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare o che si trovino in isolamento fiduciario (L. n. 126/2020).

Facendo seguito alla nota prot. n. 16724 del 28.9.2020, con la quale è stata avviata la ricognizione delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 nella vigenza del D.L. n. 103/2020, si segnala la recente approvazione della legge 13 ottobre 2020, n. 126, avente ad oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", pubblicata in G.U. n. 253 del 13.10.2020.

Per quanto di interesse in materia elettorale, si evidenzia che la legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 104/2020 ha:

- abrogato il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto (art. 1);
- disciplinato l'istituzione di "*Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19*", limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 (art. 31-bis).

In particolare, ai sensi dell'art. 31-bis:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 43 del T.U. n. 570/1960;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

Ai sensi del comma 2, in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi dell'articolo 31-*bis* possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2 (comma 3).

Per quanto concerne il trattamento economico dei componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3 (compresi i volontari di cui al comma 2), ai sensi del comma 4 dell'art. 31-*bis*, ad essi spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Il comma 5 prevede, infine, che ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettino anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Come sopra esposto, la legge di conversione del D.L. n. 104/2020 ha, quindi, stabilito che siano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere anche nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui siano operativi reparti Covid-19, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate. Tali sezioni elettorali ospedaliere si vanno, pertanto, ad aggiungere alle sezioni elettorali la cui istituzione, com'è noto, è già prevista dalla legge negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto (in particolare, art. 43 D.P.R. n. 570/1960).

Alla raccolta del voto dei ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto provvedono, invece, i seggi speciali di cui all'art. 9 della legge n. 136/1976 (con funzioni limitate alla raccolta del voto), istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto e dotate di reparti Covid-19.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

Parimenti, i seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, nei casi previsti della legge.

A tale riguardo, si riportano le specifiche definizioni date dal Ministero della Salute esclusivamente per finalità di tutela connesse all'esercizio del voto domiciliare nel contesto dell'emergenza Covid-19:

- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARSCoV-2;
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).

Trattasi di definizioni di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di applicazione analogica né in altro modo integrabili.

Relativamente all'esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 si evidenzia l'avvenuta abrogazione, ad opera della legge n. 126/2020, dell'art. 3 del D.L. n. 103/2020 "Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19", che conteneva le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovino in tali particolari condizioni.

Attualmente, pertanto, per dare attuazione al disposto del citato art. 31-*bis* si ritengono mutuabili le modalità operative contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, rubricato "Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione", adattate alla specifica tempistica richiesta dalla particolare condizione degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 39/2020 (anche se adottata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 103/2020, ora abrogato). Di seguito si riportano le modalità operative.

L'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto ed in cui sono ubicate le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, tra il 15 e il 20 ottobre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), con modalità anche telematiche individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore all'11 ottobre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

Il sindaco, del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore, provvede:

- sentita l'azienda sanitaria locale, ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare COVID-19; gli elenchi sono consegnati nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni al presidente della sezione ospedaliera per l'inclusione nelle liste elettorali e ai presidenti delle sezioni di provenienza per la conseguente annotazione nelle liste sezionali che il voto dell'elettore è raccolto a domicilio tramite la sezione ospedaliera;
- ad assegnare l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo;
- a comunicare ai richiedenti l'avvenuta inclusione negli elenchi e, entro e non oltre il 24 ottobre (giorno antecedente la data della votazione), la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati;
- a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare.

In considerazione dei principi dettati dal citato D.L. n. 1/2006, si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per le elezioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

Il voto viene raccolto, dal seggio speciale di cui all'art. 31-*bis*, durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì; devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Per l'eventuale turno di ballottaggio trova applicazione la medesima disciplina fin qui illustrata per il primo turno.

Si richiamano infine, per quanto compatibili, le indicazioni pratico-operative formulate dal Ministero della Salute con le circolari n. 27319 del 14.8.2020, n. 29599 e n. 29600 del 11.9.2020, nonché con circolare n. 5433 del 22.2.2020 per quanto concerne le operazioni di vestizione/svestizione in caso di raccolta del voto nei reparti Covid o di voto domiciliare (operazioni da eseguire fuori del domicilio del votante), consultabili sul sito tematico del Ministero della Salute *Nuovo coronavirus (sezione Norme, circolari e ordinanze)*.

E' previsto, in particolare, che il personale incaricato della raccolta del voto a domicilio o in reparti Covid sia adeguatamente informato e formato - se personale non sanitario - ad opera delle competenti autorità sanitarie e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO STATISTICA REGIONALE ED ELETTORALE

dotato di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), ovvero dispositivi di protezione facciale FFP2 o FFP3 (da utilizzare per un periodo massimo di 4-6 ore), camice/grembiule monouso, occhiali o visiera (da sanificare dopo ogni votazione) e guanti, ferma restando la necessità di un'accurata igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica sia prima di indossare che dopo aver dismesso i DPI. Tutti i dispositivi monouso devono poi essere gettati in un apposito sacco da riportare in ospedale per il loro corretto smaltimento.

Oltre alla raccomandazione circa il distanziamento sociale di almeno un metro, è poi necessario che lo stesso votante indossi una mascherina chirurgica, che gli dovrà essere fornita qualora ne sia sprovvisto, previa accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso.

Dopo la votazione, la scheda deve essere depositata in un'apposita busta, mentre le matite devono essere cambiate o disinfettate dopo ogni utilizzo. Nel caso debbano votare più persone residenti nello stesso domicilio, le misure precauzionali suindicate devono essere ripetute per tutti e le operazioni di voto si svolgono una persona per volta.

Quanto alle operazioni di scrutinio (parimenti connesse al voto di elettori positivi al Covid, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare o che si trovino in isolamento fiduciario), al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contaminazione da Covid-19, occorre mettere in atto le seguenti misure:

- mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- indossare dispositivi di protezione facciale FFP2, da sostituire dopo sei ore;
- indossare guanti monouso per maneggiare le schede;
- evitare di toccarsi il volto (in particolare, naso, occhi e bocca), anche se si indossano i guanti.

Nel raccomandare lo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni e l'adozione di ogni cautela idonea a prevenire ulteriormente i rischi di contagio, si confida nella più ampia collaborazione di tutte le Autorità a vario titolo coinvolte nel procedimento elettorale, ai fini del buon esito dello stesso.

Il Direttore del Servizio
Sergio Loddo

Firmato digitalmente da

**SERGIO
LODDO**